

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 11 SETTEMBRE 1995

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 37/3

Modifiche allo Statuto del Comune di Vallio Terme (BS)

Adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 giugno 1994 con deliberazione n. 172.

Esecutiva con provvedimento del C.R.C. del 26 luglio 1994 n. 40629.

AVVISO DI MODIFICA

Comune di Vallio Terme (BS) - Modifiche ed integrazioni allo Statuto comunale

Art. 13 - Il comma 3 è così sostituito:

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate per iscritto al Sindaco, che provvede a darne comunicazione al Consiglio; sono irrevocabili dalla loro presentazione ed efficaci dalla surrogazione del Consigliere stesso.

Il seggio rimasto vacante viene attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.

— Si aggiunge il seguente comma:

— Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla modifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

Qualora sopravvenga la decadenza, si dà luogo alla surrogazione a norma del comma 3.

Art. 10 - Al comma 4 si aggiunge:

L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio di cui all'art. 6 e notificato dal messo comunale alla residenza o al domicilio eletto dei Consiglieri, purché siano all'interno del Territorio Comunale nei seguenti termini:

- a) almeno 5 giorni feriali prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
- b) almeno 3 giorni feriali prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
- c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno, purché rivestano carattere d'urgenza.

Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

— Si aggiungono i seguenti commi:

6 - Il Consiglio Comunale di riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

7 - Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

8 - Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia dato avviso nei modi e termini stabiliti dal precedente comma 4 e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.

9 - Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) gli eventuali assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio: essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 10-bis - Prima adunanza

1 - Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo-eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta e la stessa deve tenersi entro i dieci giorni dalla convocazione.

2 - La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti ed alla comunicazione da parte del Sindaco della nomina della Giunta unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, contenuti in un apposito documento che deve essere approvato dal Consiglio a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3 - La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

4 - Per la validità dell'adunanza e delle deliberazioni si applicano le norme previste dall'art. 13 del presente Statuto.

Art. 16 - Si aggiungono i seguenti commi:

2 bis - La Giunta risponde al Consiglio comunale della propria attività. Si aggiungono i seguenti commi:

5 - Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.

6 - Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.

7 - Il Sindaco, con proprio atto, può attribuire ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e può delegare la firma degli atti relativi.

Art. 16-bis - Consiglieri incaricati

1 - Il Sindaco ha la facoltà di attribuire ad uno o più Consiglieri Comunali incarichi specifici, temporalmente correlati agli obiettivi da raggiungere, con funzioni istruttorie e per progetti mirati.

2 - L'attribuzione di tali incarichi dà la facoltà al Consigliere di partecipare alle sedute della Giunta senza diritto di voto per il settore specifico della funzione assegnata o per quelli ad essa attinenti.

3 - Il Consigliere incaricato deve possedere tutti i requisiti previsti per l'elezione ad assessore dall'art. 17 del presente Statuto.

Art. 17 - L'articolo viene così modificato:

Composizione della Giunta Comunale

1 - La Giunta Comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di un numero di Assessori pari a quello massimo consentito dall'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, modificato dall'art. 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Gli Assessori possono essere nominati anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio comunale ed aventi requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

2 - Possono partecipare ai lavori della Giunta, senza diritto di voto, i Consiglieri incaricati, di cui all'articolo precedente.

Art. 26 - Viene così modificato:

Vice-Sindaco

1 - Con le stesse modalità di cui al comma 7 dell'art. 16 del presente Statuto, il Sindaco conferisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vice-Sindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento, o di vacanza della carica, nelle ipotesi di cui all'art. 31 bis del presente Statuto.

2 - In mancanza del Sindaco e del Vice-Sindaco, ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.

Art. 18 - Viene così modificato:

Nomina degli Assessori

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

Art. 22 - Il comma 1 viene così modificato:

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale

e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, ed è membro del Consiglio Comunale. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

Art. 26-bis - Ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Sindaco ed Assessore

1 - Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alle cariche di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

2 - Costituisce causa di ineleggibilità alla carica di Sindaco l'aver ricoperto la medesima carica nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti.

3 - Costituisce causa di incompatibilità alla carica di Assessore l'aver ricoperto la medesima carica nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti;

4 - Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli e coniugi, non possono inoltre farne parte il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Gli stessi possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 26-ter - Mozione di sfiducia

1 - La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.

2 - Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni degli stessi.

3 - Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

4 - La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta.

5 - La mozione viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione alla Segreteria generale del Comune. Essa è notificata in via giudiziale agli interessati a cura del Segretario comunale.

6 - Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il Prefetto previa diffida.

7 - La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Sindaco.

8 - La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione e alla votazione.

9 - L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 26-quater - Durata in carica - surrogazioni

1 - Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori, salvo il caso di approvazione di una mozione di sfiducia per il quale si applicano le disposizioni indicate nel precedente articolo.

2 - Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

3 - In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore, il Sindaco dispone l'assegnazione provvisoria delle funzioni a sé o ad altro Assessore.

4 - Nell'ipotesi del comma 3, il Sindaco surroga l'Assessore cessato dalla carica nominando il suo successore, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta immediatamente successiva.

5 - Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, le relative funzioni vengono assunte dal Sindaco o da un altro Assessore da lui delegato.

Art. 26-quinquies - Dimissioni del Sindaco

1 - Le dimissioni del Sindaco determinano la decadenza dell'intera Giunta e lo scioglimento del Consiglio Comunale.

2 - Le dimissioni sono presentate per iscritto direttamente al Consiglio Comunale. Le stesse diverranno irrevocabili e produrranno gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla data di presentazione.

3 - Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

Art. 26-sexties - Decadenza dalle cariche di Sindaco e Assessore

1 - La decadenza dalle cariche di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;

c) negli altri casi previsti dalla legge.

2 - L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.

3 - Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

4 - La pronuncia di decadenza del Sindaco comporta la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio Comunale.

Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'art. 31 ter, comma 3 dello Statuto.

5 - In caso di pronuncia di decadenza degli assessori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 31 bis del presente Statuto.

Art. 26-septies - Revoca degli Assessori

1 - Il Sindaco può revocare uno o più assessori dando motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta immediatamente successiva.

Si applica in tal caso quanto stabilito dall'art. 26 quater, commi 3 e 4, del presente Statuto.

Art. 30 - Responsabile di area

1 - Compete ai Responsabili di area la direzione dell'area stessa e la gestione delle risorse umane ed economiche secondo i criteri del presente statuto e della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2 - I Responsabili sottoscrivono i certificati e le attestazioni degli atti di loro competenza.

3 - Esprimono pareri in ordine alla regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione, su materie rientranti nella propria competenza, da sottoporre alla Giunta o al Consiglio comunali.

Art. 62 - Il comma 1 è così modificato:

Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati, nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta.

Art. 71 - Il 1° comma è sostituito dal seguente:

1 - Le disposizioni di cui agli artt. 18 e 22 del presente Statuto si applicano ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della legge 23 marzo 1993 n. 81.

— Segue immutato comma 2.

